

DICHIARAZIONI

Il ricalcolo dell'acconto Ires nel modello Unico SC 2015

di Luca Mambrin

In determinate circostanze per il calcolo **dell'acconto Ires dovuto**, oltre all'applicazione delle regole ordinarie vi è la necessità di procedere alla **rideterminazione** dell'importo da versare in virtù di alcune **specifiche disposizioni**; in tali situazioni si deve procedere **al ricalcolo dell'acconto**, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle sottoelencate disposizioni ed utilizzandola **per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2015**.

Si tratta in particolare:

- dell'art. 34 della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che ha introdotto a regime **la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti**, deduzione forfetaria che varia sulla base **di scaglioni stabiliti di ricavi**:

- deduzione dell' **1,1% dei ricavi fino ad euro 1.032.000**;
- deduzione dello **0,6% dei ricavi oltre euro 1.032.000 e fino ad euro 2.064.000**;
- deduzione dello **0,4% dei ricavi oltre euro 2.064.000**.

Il comma 2 dello stesso articolo 34 prevede che tali deduzioni forfetarie non debbano essere considerate nella **determinazione dell'acconto Ires dovuto per l'anno successivo** e pertanto tale acconto dovrà essere calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto delle deduzioni in esame;

– dell'art. 49-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 171/2005 che prevede la possibilità di assoggettare, su richiesta del percipiente, **ad un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del **20%**, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività, i **proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale** (di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni). L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; lo stesso comma 5 dell'art. 49-bis prevede poi che l'acconto Irpef/Ires debba essere calcolato **"senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma"**. Quindi il reddito complessivo deve essere **rideterminato tenendo in considerazione anche questi redditi** assoggettati nel periodo d'imposta ad imposta sostitutiva, ai fini del corretto calcolo dell'acconto dovuto;

– dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011 che ha **introdotto un incentivo** alle imprese denominato ACE “*Aiuto alla crescita economica*” ovvero la possibilità sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria di **dedurre una determinata percentuale** sull'aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010. La legge di Stabilità 2014 al comma 137 **ha incrementato l'aliquota del 3%** applicabile fino al periodo d'imposta 2013, **fissandola per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%.** Tuttavia il successivo comma 138 ha previsto che i soggetti che beneficiano della deduzione c.d. “ACE” debbano determinare l'acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 **utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.**

Nel modello Unico SC 2015, nel rigo **RS79**, è richiesta l'indicazione dei dati relativi al **ricalcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione** (quindi relativo all'anno 2014) ma non quello dell'acconto 2015. In particolare nel prospetto va indicato l'ammontare **dell'acconto 2014 rideterminato**, utilizzando il metodo storico; a tal fine, occorre tenere conto delle citate disposizioni che modificano la determinazione dell'acconto dovuto per il 2014, assumendo quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base a tali disposizioni.

Rideterminazione dell'acconto	RS79	Reddito complessivo rideterminato			Imposta rideterminata		Acconto rideterminato	
		1	2	3	4	5	6	7

In particolare nel **rigo RS79**, va indicato:

- in **colonna 1** il **reddito relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato**;
- in **colonna 2** l'**imposta del periodo precedente rideterminata** dove l'imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo **RN17 del modello Unico SC 2014**;
- in **colonna 3** l'**importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta** (ovvero il 2014), calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.

I soggetti che hanno determinato l'acconto con il metodo previsionale non sono tenuti alla compilazione del rigo in questione.